

TULLIO TREVES : DIRITTO INTERNAZIONALE
CAP 1 - I CARATTERI DELLA SOCIETA' INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale è il sistema di regole di condotta che si applica ai rapporti tra gli stati sovrani e indipendenti; anticamente era quello vigente nelle relazioni tra principi che detengono un potere sovrano non riconoscendone uno superiore, e il popolo (*ius gentium* o *ius naturale*).

tesi sull'origine della moderna società internazionale

1) tra il XII e il XV secolo si verifica la costituzione e il consolidamento di una pluralità di centri sovrani e indipendenti di potere politico (monarchie nazionali, principati, repubbliche) che escludevano la coesistenza di ogni altra potestà, anche ecclesiastica (fine della funzione sovranazionale del papato); le relazioni tra gli stati erano caratterizzate dall'invio di missioni diplomatiche;

2) tra il IX e l' XI secolo ci fu la costituzione e consolidamento della *respublica christiana*, una struttura gerarchica presieduta da re, principi e signori con al vertice i pontefici. Il loro potere politico derivava dall'investitura di un'autorità superiore (tesi smentita)

3) tra il II e il IV secolo le relazioni tra le Città Stato della Grecia compongono un sistema politico-religioso a carattere internazionale con regole di condotta per le relazioni internazionali con Roma (tesi smentita)

La convivenza sociale delle varie autorità cominciò a uniformarsi a criteri di comportamento, un sistema giuridico a se stante, quindi la società internazionale è sorta come una società necessaria, di cui fanno parte tutti gli stati sovrani e indipendenti che accettano implicitamente regole di condotta comuni e irreversibili.

Uno stato entra a far parte della società internazionale poiché afferma in modo effettivo e durevole la sua supremazia politica entro una sfera spazialmente e socialmente determinata.

La moderna società internazionale è caratterizzata dall'assenza di una propria struttura politico istituzionale, quindi è una società paritaria, basata sulla giustapposizione dei suoi membri, anziché gerarchicamente organizzata.

Nella società internazionale, a differenza dalle società nazionali:

a) le norme giuridiche sono fatte dagli stessi soggetti che la compongono tramite procedimenti spontanei (consuetudini) o volontari (trattati) e non da un legislatore sovraordinato ai soggetti stessi;

b) un giudice può pronunciare una sentenza soltanto se tutti i litiganti gli abbiano conferito giurisdizione;

c) non esistono organi di tipo esecutivo che possano dare attuazione concreta alle norme giuridiche e l'osservanza degli obblighi è affidata a una loro spontanea esecuzione.

Il principio della sovrana uguaglianza degli stati richiamato dall'art.2 della Carta delle Nazioni Unite prevede che:

1- gli stati sono giuridicamente uguali;

2- ogni stato gode dei diritti inerenti la piena sovranità;

3- ogni stato ha l'obbligo di rispettare la personalità degli altri stati;

4- l'integrità territoriale e l'indipendenza politica dello stato sono inviolabili;

5- ogni stato ha il diritto di scegliere e sviluppare liberamente il suo sistema politico, economico, sociale e culturale;

6- ogni stato è tenuto ad adempiere pienamente e in buona fede i suoi obblighi internazionali e a vivere in pace con gli altri stati.

L'equilibrio di potenza (*balance of power*) è un principio di politica internazionale applicato nella gestione degli affari internazionali nei quali svolgono un ruolo considerevole le grandi potenze alle quali è affidato il

compito di mantenere l'ordine e la stabilità nella società internazionale (diritto di veto).

CAP 2 - I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE : LO STATO

Sono soggetti di diritto gli enti cui fanno capo i diritti e gli obblighi derivanti dalle regole dell'ordinamento che si considera; i soggetti del diritto internazionale sono gli stati, che possono essere considerati in due modi:

- stato governo, cioè il complesso delle autorità che esercitano potere politico nell'ambito di ciascuna comunità
- stato comunità, cioè un popolo organizzato politicamente entro un territorio definito.

Il diritto internazionale prevede il sorgere della responsabilità dello stato solo per la violazione di un obbligo internazionale derivante da un comportamento di agenti dello stato (confermando la prima accezione di stato)

La pratica del riconoscimento è una pratica di tipo politico; ci possono essere due tipi di riconoscimento:

- riconoscimento COSTITUTIVO espresso tramite l'atto con cui uno stato ammette che un determinato ente presenta le caratteristiche necessarie perché lo si possa considerare soggetto di diritto internazionale (il limite di questa teoria sta nel fatto che la qualifica di soggetto internazionale si acquisterebbe unicamente fra gli stati che si sono reciprocamente riconosciuti);
- riconoscimento DICHIARATIVO che è l'atto libero attraverso il quale uno o più stati constatano l'esistenza su di un determinato territorio di una società umana politicamente organizzata. L'esistenza del nuovo stato quindi non è influenzata dal riconoscimento altrui.

Gli enti che pur esercitando funzioni di governo, si trovano in una posizione di subordinazione rispetto allo Stato al quale appartengono (stati membri USA, regioni italiane, stati fantoccio) non sono soggetti di diritto internazionale.

Il problema della continuità dei rapporti giuridici in seguito a mutamenti di uno stato è disciplinato dal protocollo del 19\02\1831 con il quale il diritto internazionale assicura la continuità dei rapporti giuridici facenti capo agli stati coinvolti nel processo di trasformazione politico-costituzionale.

Esempi di Mutamento nel territorio degli stati:

- trasferimento di parte del territorio di uno stato ad un altro, quando il mutamento territoriale incide solo marginalmente nella consistenza complessiva degli stati in questione che conservano la loro preesistente identità;
- unificazione o fusione di stati, che comporta l'unione di due o più stati preesistenti, che si estinguono, e la formazione di uno stato nuovo, spesso con caratteri federali;
- incorporazione o annessione, quando si verifica l'estensione dell'autorità di uno stato preesistente al territorio di un altro stato, che si estingue;
- dissoluzione, quando si verifica l'estinzione di uno stato preesistente e la formazione di due o più nuovi stati;
- separazione quando vi è un distacco di una parte o di parti del territorio di uno stato preesistente, che permane, e la formazione di uno o più stati nuovi. Può avvenire con metodi pacifici o violenti;
- secessione quando si verifica una nuova indipendenza di uno stato.

CAP 3 - LA SUCCESSIONE DI STATI

Quando si ha successione di stati, non esiste una norma generale che prevede la sostituzione automatica nell'insieme dei diritti e degli obblighi dello stato predecessore in capo allo stato successore di fatto.

Il principio della mobilità delle frontiere prevede che quando una porzione del territorio di uno stato diviene parte del territorio di un altro stato, i trattati che vincolano il primo stato cessano di valere per la porzione del territorio su cui questo non esercita più la sua sovranità, e invece valgono anche per essa i trattati di cui è parte il secondo stato.

La prassi dei nuovi stati indipendenti, in tema di successione dei trattati, prevede diversi modus operandi, tra i quali:

- teoria della tabula rasa con la quale il nuovo stato non si ritiene giuridicamente vincolato da trattati e accordi che il suo governo non aveva sottoscritto;
- accordi di devoluzione che consistono in accordi tra il nuovo stato e il suo predecessore, sulla base dei quali il primo si assume diritti e obblighi pattizi che spettavano al secondo;
- dichiarazioni unilaterali con le quali i nuovi stati si concedono un periodo riflessivo nel corso del quale si riservano di precisare l'atteggiamento che intendono assumere riguardo ai trattati.

Secondo l'art.24 della Convenzione di Vienna del 1978 un trattato bilaterale è considerato in vigore tra un nuovo stato e l'altro:

- 1- se essi hanno espressamente convenuto in tal senso;
- 2- se, a causa del loro comportamento, si può considerare che tra di loro abbiano convenuto in tal senso.

Per i trattati multilaterali invece è prevista dall'art 23 della convenzione di Vienna la non retroattività dell'adesione dei nuovi stati e la retroattività delle dichiarazioni di successione degli stati.

Per quanto riguarda la successione degli stati in materie diverse dai trattati vediamo che i beni pubblici sia mobili (macchine polizia, archivi di stato etc..legati ad attività relative al territorio al quale si riferisce la successione) che immobili passano in proprietà del nuovo stato; i debiti pubblici si trasmettono allo stato successore ad eccezione nel caso in cui questo sia di nuova indipendenza.

CAP 4 - I SOGGETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE : LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI

Gli altri soggetti della comunità internazionale sono le organizzazioni internazionali che hanno lo scopo di favorire la cooperazioni intergovernativa attraverso l'assunzione di comportamenti o la nascita di enti.

La prima organizzazione internazionale fu il Concerto Europeo, con lo scopo di promuovere la cooperazione politica tra le grandi potenze europee dopo il Congresso di Vienna (1815)

La seconda fu la Società delle Nazioni, fondata nel 1919 con la quale gli stati contraenti si impegnavano a promuovere la cooperazione e a garantire la pace e la sicurezza internazionale. L'accordo costitutivo di questa organizzazione fu inserito come parte del Trattato di Versailles; i suoi organi erano: Assemblea, Consiglio e Segretariato.

La terza è l' ONU (Nazioni Unite), fondata nella conferenza di San Francisco il 26\6\1945 i cui fini sono: mantenere pace e sicurezza internazionale, stabilire amichevoli relazioni tra stati, e organizzare la cooperazione tra stati per problemi economici e sociali; è composta da:

- l'assemblea generale composta da tutti gli stati membri con uguale diritto di voto;
- il consiglio di sicurezza composto da 5 membri permanenti e 10 membri non permanenti per due anni;
- il segretariato con a capo il segretario generale;
- il consiglio economico e sociale;
- la Corte internazionale di giustizia che è l'organo giurisdizionale.

Altre organizzazioni internazionali sono:

- Consiglio d'Europa (1949) per la promozione di trattati multilaterali;
- Organizzazione degli stati americani (1948);
- Organizzazione dell'Unità Africana (2000);
- organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, OCSE (1995);
- FMI (1960);
- UNESCO;
- OMC (1995);

Le organizzazioni internazionali hanno una capacità giuridica internazionale RIDOTTA rispetto a quella degli stati, in quanto sono prive di base territoriale.

La tecnica di voto utilizzata nelle org. Internaz. era precedentemente l'unanimità, oggi invece si vota a maggioranza semplice o qualificata in quanto è emersa l'esigenza di ponderazione del voto. Altra tecnica è quella del consensus che consiste nella presa di una decisione senza che ci sia alcuna obiezione formale.

Le organizzazioni internazionali sono finanziate dai contributi degli stati membri e le loro Funzioni sono:

- intraprendere studi;
 - rivolgere raccomandazioni;
 - redigere relazioni;
 - predisporre progetti di convenzione;
 - convocare conferenze internazionali;
- attraverso accordi e deliberazioni.

Le organizzazioni internazionali non governative invece sono apparati istituzionali volti a raccordare tra di loro una pluralità di associazioni nazionali omogenee (Croce Rossa Internazionale).

CAP 5 - QUESTIONI SULLA SOGGETTIVITA' INTERNAZIONALE DI ALTRI ENTI

La Santa Sede è la suprema autorità della Chiesa Cattolica, è un indipendente soggetto di diritto internazionale in base ai Patti Lateranensi del 1929 e ricopre un ruolo da osservatore presso le Nazioni Unite.

Il Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM) è un ordine religioso sorto nel XII sec. che non gode di indipendenza e non è soggetto di diritto internazionale perché è subordinato alla santa sede.

Il principio di autodeterminazione dei popoli è menzionato all'art.1 par.2 della Carta delle Nazioni Unite e prevede:

- la libertà per ogni popolo di determinare la propria condizione politica e di perseguire liberamente il proprio sviluppo economico, sociale e culturale;
- il diritto dei popoli a ricercare e ricevere un appoggio secondo gli scopi e i principi della Carta;
- la definizione di aggressione secondo la quale l'impiego della forza non costituisce aggressione se esercitato da popoli privati con la forza del diritto di autodeterminazione;
- la conciliazione dell'autodeterminazione con l'integrità territoriale degli stati;
- l'utilizzazione di questo principio solo per i popoli sottoposti a dominazione coloniale, straniera o razzista.

Gli insorti sono un gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di fini politici.

Hanno personalità giuridica internazionale e soggettività internazionale se:

- sono organizzati sotto un comando responsabile;
- riescono ad esercitare effettivamente un potere di governo su un territorio.

La responsabilità internazionale degli insorti è temporanea perché o si scioglieranno o si trasformeranno in un nuovo stato.

I movimenti di liberazione nazionale sono gli enti che rappresentano i popoli nell'esercizio del diritto di autodeterminazione. All'origine di un processo di liberazione nazionale c'è un piccolo gruppo di uomini che si organizza al fine di ottenere l'indipendenza del proprio paese; dopo essersi strutturato, esce dalla clandestinità.

es. il fronte polisorio (fronte popolare per la liberazione del Sahara) lotta per l'indipendenza del Sahara (colonia della Spagna, occupata dal Marocco). L'Assemblea Generale lo considera un ente che rappresenta il popolo del Sahara con personalità giuridica internazionale, ma si esclude l'esistenza di uno stato, nonostante la dichiarazione di indipendenza (1976).

L'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) che è considerato rappresentante del popolo palestinese. Nel 1974 diventa osservatore dell'Assemblea Generale; nel 1987 gli USA l'hanno considerata un'organizzazione terroristica ma ciò pose in contrasto gli USA con le NU, risolto dalla dichiarazione di inapplicabilità della legge del 1974.

CAP 6 - L'INDIVIDUO COME TITOLARE DI DIRITTI E OBBLIGHI DIRITTI DELL'UOMO E CRIMINI INTERNAZIONALI

L'individuo non è soggetto di diritto internazionale ma è oggetto di tale ordinamento. Questa tesi è confermata dall'istituto della protezione diplomatica: quando un privato subisce un danno dovuto alla violazione, da parte di uno stato di cui non è cittadino, di una regola di diritto internazionale, dopo aver esaminato i ricorsi interni, la pretesa del privato diventa "internazionale".

I diritti della persona umana sono oggetto di norme di diritto internazionale, sono norme consuetudinarie valide erga omnes ed espressione diretta della dignità della persona umana. Hanno il carattere della unicità e dell'indivisibilità che ne sottolinea la natura indipendente.

I diritti umani si dividono in:

- diritti civili e politici che comportano obblighi di astensione a carico degli stati;
- diritti economici e sociali che comportano obblighi di agire a carico degli stati (diritto al lavoro, alla salute, all'istruzione...);
- diritti di solidarietà di carattere collettivo (diritto di autodeterminazione, allo sviluppo...)

I meccanismi di tutela individuale sono:

- 1- petizione che è un meccanismo di iniziativa in cui gli individui non partecipano al procedimento e il cui risultato è una raccomandazione;
- 2 - comunicazione, che è un meccanismo di iniziativa in cui l'individuo è partecipe, è rivolta al Comitato dei Diritti dell'Uomo che restituisce considerazioni vincolanti e private allo stato e all'individuo;
- 3 - ricorsi individuali alla Corte Europea dei diritti dell'uomo che emette sentenze vincolanti.

Questi meccanismi sono sottoposti all'esame degli organi della Commissione Europea dei diritti dell'uomo, che è composta da:

- un comitato di tre giudici;
- una camera di sette giudici (definitiva se nessuno fa ricorso o non ci sono problemi);
- grande camera di diciassette giudici (che emette sentenze definitive e vincolanti).

Si definisce crimine internazionale dell'individuo qualsiasi comportamento vietato dal diritto internazionale, anche quando lo stesso comportamento non è sanzionato dal diritto interno. La nozione vale sia per individui qualsiasi, sia per individui con posizione di autorità; per questi ultimi oltre alla responsabilità internazionale dello stato vale la responsabilità personale dell'individuo.

Le soluzioni per i crimini internazionali sono:

- la creazione di tribunali internazionali (tribunale di Norimberga nato dall'accordo per punire i responsabili dell'Asse Europeo con il potere di giudicare e condannare le persone che avessero compiuto atti che rientravano nelle tre categorie di crimini internazionali (crimini contro la pace, di guerra e contro l'umanità);
- la previsione della competenza universale (corredata dall'obbligo di estradare il presunto responsabile qualora lo stato intenda perseguirlo)

Il problema dei crimini internazionali portò all'istituzione della Corte Penale Internazionale, vincolante per gli stati che la hanno ratificata, e dei Tribunali ad hoc, le cui sentenze sono opponibili a tutti gli stati (1993)

tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia; 1994 tribunale internazionale penale per il Rwanda).

Lo statuto della Corte Penale Internazionale prevede all'art. 5 i crimini internazionali che sono:

- genocidio (art.6) [uccisione dei membri di un gruppo, lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo, tenuta in condizioni che portano alla distruzione fisica di un gruppo, impedimento della nascita di un gruppo, trasferimento di bambini da un gruppo all'altro];
- crimini contro l'umanità (art.7) [che sono quelli commessi con attacco diffuso e sistematico contro qualsiasi popolazione (omicidio, stupro, riduzione in schiavitù, deportazione, tortura...)];
- crimini di guerra (art.8)[sono le violazioni gravi delle norme del cosiddetto ius in bello (tortura, terrorismo...)];
- crimini di aggressione.

I principi giurisprudenziali del diritto internazionale in materia penale sono: il nullum crimen sine culpa, nulla poena sine lege completati dalla irretroattività delle norme incriminatrici e dal principio della responsabilità penale individuale.

CAP 7 - CARATTERI D'INSIEME DELLE REGOLE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il diritto internazionale si compone di:

- diritto generale, comune\consuetudinario\non scritto che ha per destinatari tutti i membri della società internazionale, sono regole con il carattere della generalità e quindi efficaci erga omnes;
- perchè esista il diritto consuetudinario è necessaria l'esistenza di due elementi:

- elemento oggettivo (ripetizione costante nel tempo del comportamento);
- elemento soggettivo (convincimento che il comportamento è doveroso e prescritto da una regola giuridica [opinio iuris sine necessitatis]);

Uno stato acquista la qualifica di stato obiettore persistente quando, pur intendendo ostacolare il sorgere di una norma consuetudinaria in formazione, persegue lo scopo di sottrarre se stesso all'ambito di applicazione di tale norma opponendo un'opposizione persistente.

Sono consuetudini vocali quelle regole particolari riconosciute solo da uno o massimo due stati.

- diritto particolare, convenzionale\pattizio che è quello dei trattati o degli accordi, che traggono la loro origine da un insieme di regole internazionali generali e danno vita a un auto-regolamento rimesso alla volontà degli stati obbligatorio tra soggetti di diritto. L'efficacia delle regole del diritto pattizio hanno efficacia normativa equivalente al diritto consuetudinario; solo lo ius cogens (poche norme consuetudinarie delle origini) ha efficacia prevalente sulle norme pattizie.

L'art. 38 dello Statuto della Corte di Giustizia internazionale prevede che la corte applichi anche i principi generali nel decidere le controversie a condizione che:

1. non ci siano regole di diritto particolare internazionale o generale applicabili;
2. il principio generale di diritto applicato dalla corte informi di sé i principali sistemi giuridici nazionali;
3. il principio non sia incompatibile con la struttura e i caratteri della società internazionale.

Nel diritto internazionale si distinguono due tipi di atti giuridici:

- atti plurilaterali che sono manifestazioni di volontà cui il diritto ricollega effetti corrispondenti alla volontà manifestata, accompagnati necessariamente da accettazione-rifiuto da parte di altri stati;
- atti unilaterali che sono manifestazioni di volontà di soggetti cui il diritto ricollega effetti corrispondenti alla volontà manifestata; ci sono diverse categorie di atti unilaterali, tra cui:

- denuncia o recesso di uno stato rispetto ad un trattato, che dà luogo al venir meno per lo stato da cui promana dell'efficacia delle regole del trattato;
- domanda di uno stato volta a mettere in moto il procedimento per il regolamento giudiziario delle controversie;
- riconoscimento che è l'atto mediante il quale uno stato manifesta la volontà di considerare esistente la situazione di fatto o di diritto risultante da mutamenti nella sfera di relazioni di un altro stato;
- rinuncia che è l'atto mediante il quale uno stato manifesta la volontà di non avvalersi di un diritto soggettivo nei confronti di un altro stato, ha come effetto l'estinzione nell'altro stato dell'obbligo corrispondente al diritto rinunciato;
- promessa cioè una dichiarazione unilaterale di volontà di impegnarsi ad un certo comportamento;
- protesta che è l'atto mediante il quale si vuole impedire che il comportamento lesivo di un altro stato nei propri confronti possa valere acquiescenza;
- notificazione cioè l'atto con cui uno stato è obbligato a notificare una propria dichiarazione di volontà o un fatto nei riguardi di un altro stato.

CAP 8 - LA RILEVAZIONE E LA CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE

La rilevazione del diritto consuetudinario comporta notevoli difficoltà perché non è scritto; l'esigenza di codificazione nacque dal dilatarsi dei protagonisti della società internazionale (dopo la decolonizzazione), e in questa società, data l'assenza del legislatore, la determinazione è data dai negoziati e dagli accordi internazionali.

Inizialmente si codificò il diritto bellico, il trattamento degli stranieri...la Carta di San Francisco attribuì all'Assemblea Generale la funzione di intraprendere studi e fare raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. L'assemblea creò la Commissione del diritto internazionale composta da 34 membri in cui ogni questione viene studiata e viene designato un relatore tra i membri della commissione che procede alla preparazione di relazioni e alla formulazione di articoli, che vengono successivamente discussi nelle sezioni della Commissione che infine trasmette i risultati all'Assemblea. Lo strumento giuridico prevalentemente utilizzato per procedere a questa codificazione è l'accordo fra stati.

CAP 9 - IL DIRITTO DEI TRATTATI

La parte preponderante delle regole del diritto internazionale è costituita da regole di natura pattizia; la rilevazione del diritto dei trattati è possibile grazie al lavoro dell'ONU in quanto l'Assemblea Generale convocò nel 1966 una conferenza a Vienna che adottò la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati entrata in vigore nel 1980.

Il trattato è un documento scritto nel quale convergono le manifestazioni di volontà di due o più stati ad osservare le regole di condotta in esso contenute ed è strutturato in questo modo:

- 1 - titolo (indica la materia del trattato)[in passato conteneva anche l'invocazione alle divinità];
- 2 - preambolo (che costituisce la parte introduttiva del testo del trattato e ne contiene i motivi);
- 3 - dispositivo (che contiene la regolamentazione materiale e i diritti e gli obblighi che ne discendono);
- 4 - parte finale (che comprende le clausole finali relative ai tempi e ai modi di espressione del consenso etc...).

Attraverso un atto di adesione, gli stati estranei al negoziato possono divenire parte del trattato.

Se le trattative hanno buon esito si verifica l'adozione del testo, che richiede il consenso di tutti o della maggioranza degli stati che hanno partecipato al negoziato (fase di stipulazione\ manifestazione del consenso).

Successivamente si procede all'autenticazione del testo e dei consensi tramite la firma dei contraenti.

La manifestazione del consenso può verificarsi in:

- forma semplificata cioè nella firma del testo da parte del rappresentante dello stato e si ha quando:
- il trattato prevede che la firma abbia questo effetto;
- è stabilito che gli stati che hanno partecipato al negoziato avevano convenuto che la firma avesse questo effetto;
- l'intenzione dello stato risulta dai pieni poteri del rappresentante.
- forma solenne svolta attraverso una dichiarazione scritta che prevede ratifica \ accettazione \ approvazione e si verifica quando:
- il trattato prevede che questo consenso si esprima per mezzo di ratifica;
- è stabilito che gli stati che hanno partecipato al negoziato avevano convenuto che fosse richiesta la ratifica;
- il rappresentante ha firmato con riserva di ratifica;
- l'intenzione dello stato risulta dai pieni poteri del rappresentante.

L'adesione, che è la possibilità per gli stati che non hanno partecipato al negoziato di obbligarsi al trattato attraverso un documento scritto, è possibile quando:

- il trattato lo prevede;
- è stabilito dagli stati;
- è convenuto dalle parti.

L'entrata in vigore è il momento iniziale di operatività e di efficacia della regolamentazione secondo le modalità e le date fissate dall'accordo tra gli stati.

Talvolta, all'interno di un trattato, possono essere presenti delle riserve, cioè delle dichiarazioni attraverso le quali uno stato esprime la sua volontà di limitare gli effetti giuridici nei suoi confronti di certe disposizioni del trattato; sono valide solo per i trattati multilaterali, perchè per i trattati bilaterali avrebbero significato di rigetto del testo. L'ammissibilità delle riserve non è messa in dubbio per i trattati che le prevedono espressamente. Viene di solito utilizzato criterio della flessibilità dei trattati secondo cui la mancata accettazione della riserva da parte di alcuni stati non impedirebbe allo stato autore della riserva a divenire parte del trattato, ciò discende anche dalla Convenzione di Vienna secondo cui l'opposizione alle riserve è ammissibile solo quando:

- 1 - la riserva sia vietata dal trattato;
- 2 - il trattato disponga solo di determinate riserve;
- 3 - la riserva sia incompatibile con lo scopo e l'oggetto del trattato.

L'obiezione fatta a una riserva da un altro stato contraente, non impedisce al trattato di entrare in vigore tra lo stato che ha formulato l'obiezione e lo stato autore della riserva, a meno che l'intenzione contraria sia stata nettamente espressa dallo stato che ha formulato l'obiezione.

Le riserve hanno effetto reciproco, cioè modificano le disposizione sia per lo stato autore della riserva sia per l'altro stato contraente.

Una volta entrato in vigore il trattato vige il principio pacta sunt servanda (art.26) secondo cui ogni trattato in vigore vincola le parti e deve essere eseguito in buona fede.

Per quanto riguarda il rapporto tra i trattati e gli stati terzi vediamo che l'efficacia dei primi è destinata solo a chi ha espresso il consenso a vincolarsi, quindi il trattato non crea né obblighi né diritti nei confronti degli stati terzi, anche se l'art.38 della convenzione di Vienna ammette la possibilità che una regola di un trattato diventi obbligatoria per uno stato terzo in quanto regola consuetudinaria.

Interpretazione dei trattati

La regola generale di interpretazione è data dall'art.31 secondo cui un trattato deve essere interpretato in buona fede, secondo il senso ordinario da attribuire ai termini dello stesso nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo [metodo oggettivo] . Il metodo soggettivo invece prevede la comprensione

del termine nel suo senso particolare (come stabilito dalle parti) tenendo conto di ogni ulteriore accordo e pratica seguiti. Si ricorre a mezzi complementari di interpretazione (lavori preparatori e circostanze) se, utilizzando gli altri metodi, il significato del trattato è oscuro o porta a risultati assurdi.

Ogni trattato può essere emendato per via dell'accordo tra gli stati che ne sono parte; ogni proposta diretta ad emendare un trattato multilaterale deve essere notificata a tutti gli stati contraenti.

La Convenzione di Vienna codifica tre situazioni, che hanno per conseguenza l'inefficacia del trattato a produrre effetti (nullità) o la cessazione definitiva o temporanea della sua idoneità a produrli (estinzione o sospensione).

I vizi del consenso sono:

1. errore cioè la falsa rappresentazione della realtà; se lo stato supposeva esistente un fatto al momento di concludere il trattato;
2. dolo quando uno stato è indotto a concludere un trattato per mezzo della condotta fraudolenta di un altro stato che ha partecipato al negoziato;
3. violenza cioè la minaccia di un male ingiusto

Il contrasto del trattato con una norma imperativa di *ius cogens* lo rende nullo (art.53).

Le cause di estinzione

Spesso le clausole finali dispongono in merito alla durata del trattato e al diritto di una parte di denunciare il trattato o di recedervi.

L'art.56 prevede che se un trattato che non contiene disposizioni relative alla sua estinzione e non prevede che si possa denunciarlo o recedere da esso, si possono svolgere tali azioni quando è stabilito dall'intenzione delle parti dedotta dalla natura dello stesso trattato.

L'abrogazione ad opera delle parti può essere espressa quando tutte le parti del trattato ne concludono uno nuovo che dichiara di abrogare il primo, o tacita (art.59) quando risulta da un trattato posteriore o è altrimenti stabilito dall'intenzione delle parti che la materia deve essere regolata dal un nuovo trattato, le cui disposizioni sono incompatibili con quelle del precedente.

Per quanto riguarda invece le violazioni dei trattati vediamo che la violazione di un trattato bilaterale autorizza l'altra parte ad invocare la violazione come motivo per mettere fine al trattato e sospenderne l'applicazione; la violazione di un trattato multilaterale fa sospendere l'applicazione del trattato per accordo unanime.

L'art.61 riguarda l'impossibilità sopravvenuta ed è invocata da uno stato per porre fine a un trattato o recedervi quando l'impossibilità deriva dalla scomparsa o distruzione definitiva di un oggetto indispensabile di esecuzione del trattato (mutamento sovranità).

Secondo l'art.62 il mutamento fondamentale delle circostanze non può essere invocato come motivo per porre fine al trattato o per recedervi a meno che:

- l'esistenza di queste circostanze abbia costituito una base essenziale del consenso delle parti ad essere vincolate dal trattato;
- questo cambiamento abbia per effetto la trasformazione radicale degli obblighi che restano da eseguire in virtù del trattato.

Il trattato è estinto se vengono raggiunti i limiti temporali, se uno stato contraente si avvale del diritto di denuncia o di recesso; è sospeso se vi è una violazione dello stesso o per impossibilità sopravvenuta temporanea o per mutamento delle circostanze.

Conseguenza della nullità è la cessazione *ex tunc* della forza giuridica del trattato; dell'estinzione è la cessazione *ex nunc* della forza giuridica del trattato; la sospensione libera le parti del trattato.

L'insorgere della guerra comporta la sospensione nell'applicazione dei trattati.

Ogni stato gode all'interno della propria sfera di sovranità del monopolio dell'uso della forza anche se nel diritto internazionale vige il divieto dell'uso della forza infatti nella Carta delle Nazioni Unite all'art.1 vengono espressi i suoi fini, cioè il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, all'art.2 vengono invece espresse le modalità di attuazione dell'art.1, cioè la risoluzione con metodi pacifici e l'astensione dalla minaccia dell'uso della forza. L'unica eccezione è prevista all'art.51 che disciplina la legittima difesa nel caso di attacco armato o di aggressione, dove per aggressione si intende l'uso della forza armata da parte di uno stato contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un altro (invasione o attacco, bombardamento, blocco dei porti, attacco delle forze armate e invio di gruppi armati).

Il meccanismo che consente l'uso della forza da parte delle Nazioni Unite è descritto nel VII capitolo della Carta e prevede: l'accertamento da parte del Consiglio della minaccia alla pace, l'invio preventivo di raccomandazioni per ristabilire la pace, l'applicazione di misure non implicanti l'uso della forza.

Durante il periodo della Guerra Fredda il meccanismo previsto dal capitolo VII della carta non fu attuata a causa del diritto di veto degli stati in guerra; alla fine della guerra al meccanismo furono applicate le seguenti modifiche:

- il Consiglio può invocare il cap.VII in generale, anziché le sue specifiche disposizioni;
- la nozione di "minaccia alla pace" viene inquadrata;
- le azioni possono essere intraprese direttamente dalle NU.

Altri esempi di uso della forza da parte degli stati senza autorizzazione sono: Kosovo nel 1999, Afghanistan nel 2001, Iraq nel 2003.

CAP 11 - LA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE

L'illecito internazionale è la fattispecie di norme internazionali che prevedono a carico del soggetto che ha commesso la violazione l'obbligo di riparazione, cioè la responsabilità internazionale.

Nel 2001 il progetto della Commissione divise gli articoli CDI (sulla responsabilità internazionale) in:

- 1- atto intenzionalmente illecito di uno stato: stabilisce quando un fatto illecito internazionale può essere imputato a uno stato, quando si può dire che comporta la violazione di un obbligo internazionale;
- 2- contenuto della responsabilità internazionale: conseguenze comportate da un fatto illecito internazionale;
- 3- messa in opera della responsabilità internazionale.

Art1. Ogni atto internazionalmente illecito di uno Stato dà luogo alla responsabilità Internazionale;

Art2. Sussiste un fatto illecito internazionale quando un comportamento consiste in un'azione o un'omissione che:

- può essere attribuita allo stato alla stregua del diritto internazionale;
- costituisce una violazione di un obbligo internazionale per lo stato.

L'autore del comportamento che genera la responsabilità internazionale è lo Stato; i soggetti privati non hanno responsabilità internazionale a meno che lo Stato non abbia violato un obbligo di protezione o vigilanza.

La condotta di qualsiasi organo di uno stato deve considerarsi come atto di tale stato, ove per "atto di tale stato" si intende l'atto di qualsiasi organo con funzioni esecutive, legislative, giudiziarie o altre.

Partecipazione di uno stato all'illecito di un altro

Sono previsti tre casi:

- uno stato aiuti l'altro nella commissione dell'illecito internazionale;
- uno stato eserciti direzione o controllo su un altro stato per commettere illecito internazionale;
- uno stato costringa un altro stato a commettere illecito internazionale.

Gli illeciti internazionali si suddividono in:

- illecito omissivo: violazione di un obbligo che impone di tenere un comportamento;
- illecito commissivo: violazione di un obbligo che impone di non avere un determinato comportamento;
- illecito di condotta: violazione di una regola che richiede un mero comportamento
- illecito di risultato: violazione di una regola che richiede un risultato
- illecito di evento è una particolare categoria di illecito di risultato e consiste nella violazione di una regola che richiede di prevenire il verificarsi di un determinato evento;
- illecito istantaneo: violazione prodotta nel momento in cui è posto in essere l'elemento costitutivo dell'illecito
- illecito continuato: violazione prodotta nel momento in cui è posto in essere l'elemento costitutivo dell'illecito, ma ha estensione nel tempo;
- illecito semplice: violazione costituita da una sola azione od omissione
- illecito complesso: violazione costituita da una serie di azioni od omissioni definite nel suo insieme come illecito.

In base al contenuto gli illeciti internazionali si distinguono in:

- delitti internazionali cioè ogni fatto illecito che non costituisce crimine (forma ordinaria di illecito)
- crimini internazionali cioè ogni fatto illecito risultante dalla violazione da parte di uno stato di un obbligo considerato essenziale dalla comunità internazionale e può risultare dalla:
 - violazione grave di un obbligo internazionale essenziale per la pace e la sicurezza
 - " " " per la salvaguardia del diritto di autodeterminazione
 - " " " per la salvaguardia dei diritti dell'essere umano
 - " " " per la salvaguardia dell'ambiente.

Le circostanze che escludono il fatto illecito sono:

- il consenso dello stato leso dal comportamento di un altro stato prestato anteriormente o contemporaneamente;
- la rappresaglia cioè la possibilità che lo stato leso infligga a sua volta una lesione ad un diritto soggettivo dello stato autore dell'aggressione (diversa dalla ritorsione che lede semplici interessi e non diritti soggettivi);
- la forza maggiore cioè quando il comportamento contrario ad un obbligo internazionale è giustificato dal fatto che è dovuto al verificarsi di una forza irresistibile che ha reso impossibile allo stato l'adempimento dell'obbligo;
- il caso fortuito che si verifica quando il fatto non conforme all'obbligo internazionale è dovuto ad un avvenimento impreveduto che ha reso impossibile allo stato il rendersi conto del comportamento non conforme;
- l'estremo pericolo quando l'autore del comportamento non aveva altro mezzo ragionevole per salvare la propria vita
- lo stato di necessità che non può essere invocato da uno stato a meno che:
 - 1 - il fatto fosse il solo mezzo per salvaguardare un interesse essenziale per far fronte a un pericolo grave e imminente
 - 2 - il fatto non compromettesse in modo serio un interesse essenziale dello stato.
- la legittima difesa consiste nel comportamento illecito con uso della forza armata che perde la sua illiceità se lo stato agente intende evitare il compimento di un fatto illecito nei suoi confronti da parte di un altro stato e può essere individuale o collettiva (uno stato agisce in difesa di un altro). Secondo l'art.51 dello statuto dell'ONU nessuna disposizione del presente statuto pregiudica il diritto naturale di legittima difesa individuale o collettiva nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un membro delle NU, sino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Le conseguenze degli illeciti internazionali sono:

- obbligo di cessazione del fatto illecito per porre fine alla violazione in progresso
- riparazione del pregiudizio causato dal fatto illecito
- restituzione in forma specifica cioè il ristabilimento della situazione quo ante
- riparazione per equivalente cioè il risarcimento monetario corrispondente al valore che avrebbe avuto la restituzione in forma specifica (il danno risarcibile è solo quello economicamente valutabile)
- soddisfazione cioè la riparazione di un giudizio morale e può avere diverse forme (onore alla bandiera, somma simbolica...)
- contromisura lo stato leso deve procedere a una sommation (invitando lo stato ad adempiere).

Si intende stato leso quando il diritto soggettivo dello stato in questione è leso dal comportamento contrario ad un obbligo internazionale; la responsabilità internazionale può essere invocata da uno stato diverso da quello leso se:

- l'obbligo violato è dovuto a un gruppo di stati che comprende tale stato ed è stabilito per la protezione di un interesse collettivo del gruppo;
- l'obbligo violato è dovuto alla comunità internazionale nel suo complesso.

Un obbligo di risarcire il danno sussiste se intervengono le circostanze che escludono l'illiceità (consenso, forza maggiore, caso fortuito, estremo pericolo o stato di necessità)

CAP 12 - LE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI E LA LORO SOLUZIONE

Si ha controversia internazionale quando si verifica un disaccordo su un punto di diritto o di fatto, una contraddizione, un'opposizione di tesi giuridiche o di interessi.

La regola consuetudinaria per la risoluzione delle controversie internazionali è l'obbligo di non ricorrere all'uso della forza.

L'art.2 della carta delle Nazioni Unite prevede che gli stati devono risolvere le controversie internazionali con mezzi pacifici in maniera che la pace e la sicurezza internazionale e la giustizia non siano messe in pericolo.

I mezzi di risoluzione delle controversie sono l'accordo e la sentenza; i procedimenti di risoluzione invece sono:

- 1 - negoziato che è il procedimento che permette di mantenere il controllo sulla controversia; se ha esito positivo porta all'accordo, altrimenti è preliminare per l'utilizzazione di altri procedimenti. L'accordo può avere vario contenuto perchè può anche creare un nuovo regolamento tra gli interessi delle parti;
- 2 - buoni uffici quando attraverso un terzo si mettono in comunicazione le parti per tentare la ripresa dei negoziati;
- 3 - mediazione quando il mediatore facilita i negoziati tra le parti presentando proposte non vincolanti;
- 4 - inchiesta che è il procedimento mediante il quale si accertano i fatti in questione con un rapporto finale non vincolante;
- 5 - conciliazione quando il terzo è incaricato dalle parti di procedere ad un esame della controversia e a formulare proposte non vincolanti per la soluzione delle stesse;
- 6 - arbitrato che è il procedimento di soluzione delle controversie ad opera di un terzo (arbitro) scelto dalle parti e la cui decisione viene considerata vincolante. l'arbitro è di solito un tribunale arbitrale formato da 5 o 3 persone e il processo si articola in una fase scritta, una fase orale e si conclude con una sentenza;
- 7 - regolamento giudiziario quando il terzo è un tribunale precostituito (le corti o tribunali internazionali sono organi aventi natura precostituita con struttura permanente, composti da individui di diverse nazionalità a cui si riconosce l'indipendenza, e la cui funzione è quella di provvedere alla soluzione di controversie applicando il diritto internazionale).

I principali tribunali internazionali sono:

1- la corte internazionale di giustizia che è il successore della corte permanente di giustizia internazionale, è composta da 15 giudici di diversa nazionalità eletti a maggioranza assoluta dai membri del Consiglio di Sicurezza e dell'Assemblea Generale, i giudici rappresentanti dei 5 membri permanenti del consiglio di sicurezza sono sempre presenti. Le elezioni dei giudici si rinnovano ogni 3 anni per 1\3 della corte, il mandato dura 9 anni.

Ha competenza contenziosa solo tra gli stati e ha giurisdizione per le controversie sottoposte per tutti i trattati e le convenzioni; ha competenza consultiva solo per determinate organizzazioni internazionali e rispetta il seguente procedimento:

- avvio tramite notifica alla corte del compromesso;
- presentazione degli scritti difensivi delle parti (fase scritta);
- testimonianze degli esperti (fase orale)
- emanazione di una sentenza definitiva e inappellabile vincolante per le parti e per il caso

L'unico mezzo di ricorso a una sua sentenza è la revisione.

2- il tribunale internazionale per il diritto del mare istituito nel 1996, composto da 21 membri, ha giurisdizione quasi obbligatoria e il procedimento è simile a quello della corte internazionale di giustizia

3- l'organizzazione mondiale del commercio che ha un doppio grado di giudizio:
I° in cui si procede davanti a dei panels di 3 o 5 persone
II° in cui si procede davanti ad un organo d'appello permanente composto da 7 membri

Nel sistema delle Nazioni unite il procedimento di soluzione delle controversie prevede la possibilità per ogni stato di sottoporre qualsiasi controversia al consiglio di sicurezza che il potere di:

- indagare su qualsiasi controversia;
- procedere direttamente ad indagini su materie pericolose per la pace e la sicurezza;
- invitare le parti a risolvere le controversie;
- fare raccomandazioni.

CAP 13 - IL DIRITTO INTERNAZIONALE E IL DIRITTO INTERNO

A partire dalla seconda metà del 1800 ci si pose il problema dei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno. Per la risoluzione di questo problema furono elaborate 2 teorie:

- 1- la teoria dualista secondo cui l'ordinamento nazionale e quello internazionale sono nettamente separati;
- 2- la teoria monista secondo cui i due diritti sono inseriti in un unico quadro giuridico.

Finì per prevalere la teoria dualistica, messa in evidenza dal principio della relatività dei valori giuridici che prevede che le varie qualificazioni giuridiche sono relative all'ordinamento giuridico dal cui punto di vista ci si pone. Un medesimo fatto può essere diversamente qualificato a seconda che esso venga in considerazione dal punto di vista del diritto interno o del diritto internazionale.

Il diritto internazionale non ha alcuna previsione sui meccanismi attraverso i quali gli stati dovrebbero provvedere ad adeguare i propri ordinamenti interni agli obblighi internazionali.

L'ordinamento giuridico italiano

L'art.10 comma 1 della Costituzione prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

Il meccanismo di adattamento è automatico cioè provvede a creare le norme interne necessarie per adempiere alle prescrizioni delle norme internazionali generali, senza che occorra alcun intervento del legislatore.

Le modifiche all'ordinamento prodotte dall'art.10 si verificano fin dal momento dell'entrata in vigore della regola di diritto internazionale generale.

Il compito di accertare qual'è il contenuto delle modifiche spetta a tutti gli organi preposti all'applicazione del diritto.

Le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute sono quelle consuetudinarie e una volta inserite nell'ordinamento interno sono garantite costituzionalmente, così tanto da poter violare alcuni principi costituzionali.

Per quanto riguarda la ratifica dei trattati internazionali vediamo che l'art.87 c8 Cost prevede che sia il Presidente della Repubblica a ratificarli previa consultazione delle Camere, e l'art.80 prevede che le Camere autorizzino con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari.

La ratifica è un atto del presidente della repubblica solo in senso formale, in senso sostanziale è un atto del potere esecutivo anche perchè dal combinato disposto degli artt.80 e 87c8 cost. si deduce che il Presidente della Repubblica non può procedere alla ratifica di determinate categorie di trattati internazionali, se non quando le camere lo abbiano preventivamente autorizzato con legge.

I procedimenti di adattamento del diritto interno sono:

1- ordine di esecuzione cioè l'emanazione di un atto legislativo che si limita a dare piena e integrale esecuzione al trattato stesso ed è spesso contenuto nel medesimo provvedimento legislativo che contiene la ratifica;

2- procedimento ordinario di regole non self-executing che prevede l'emanazione di un provvedimento legislativo che formula specificamente le norme idonee a porre nell'ordinamento italiano tutte le modifiche necessarie per adempiere all'obbligo internazionale

Le direttive della Comunità Europea entrano nel nostro ordinamento mediante ordine di esecuzione dato con legge; il primato del diritto comunitario è confermato dalle sentenze:

- 14\1964 secondo la quale è possibile stipulare trattati che prevedano limitazioni di sovranità ai quali è consentito dare attuazione con legge ordinaria;

- 232\1975 che dichiarò illegittime alcune disposizioni legislative italiane perchè in contrasto con le norme comunitarie, e quindi devono ritenersi abrogate, e le norme successive e contrarie devono essere sottoposte al controllo di legittimità costituzionale;

- 170\1984 (granital) che stabilisce il primato del diritto comunitario sul diritto interno che viene sempre disapplicato dal giudice di merito italiano se è in contrasto con le norme comunitarie.

3- adattamento agli atti derivati dai trattati istitutivi delle c.e.:

- le direttive vincolano lo stato membro per il risultato da raggiungere con libertà di mezzi e forma; alle quali l'ordinamento italiano si adatta con leggi e regolamenti;

- i regolamenti sono atti a portata generale, obbligatori in tutti gli elementi e direttamente applicabili in quanto non occorrono atti interni di recezione o adattamento.